

Opere oltre 70mila euro: per i bonus casa va citato il contratto di lavoro

Nuovi obblighi. Per lavori avviati dopo il 27 maggio fatture e affidamenti devono avere un riferimento al Ccnl edile: chi non si adegua perde i benefici

**Cristiano Dell'Oste
Giuseppe Latour**

La ruota delle modifiche alla disciplina dei bonus casa non si arresta. E a fine settimana porterà a committenti e appaltatori un nuovo adempimento: l'obbligo di indicare nelle fatture e negli atti di affidamento - per i cantieri superiori a 70mila euro - che l'impresa applica il contratto di lavoro dell'edilizia. La sanzione è durissima: la perdita dei bonus. E sono molti anche i dubbi, perché siamo di fronte a un inedito assoluto nel settore delle agevolazioni.

L'ambito di applicazione

La norma, fortemente voluta da Ance e sindacati di categoria (cioè il comma 43-bis inserito nell'articolo 1 della manovra 2022), «acquista efficacia dal 27 maggio 2022» e si applica ai lavori edili «avviati successivamente a tale data». L'avverbio "successivamente" lascia intendere che la novità scatti a pieno regime dal 28 maggio. Detto questo, per prudenza, molti addetti ai lavori consigliano di allinearsi alle nuove in-

dicazioni già per i lavori avviati dal 27. In base a una modifica appena introdotta in conversione del decreto Taglia prezzi (Dl 21/2022), l'ambito applicativo sarà piuttosto ampio: riguarderà, infatti, tutti i casi in cui siano opere (edili e non edili) il cui importo «risulti complessivamente superiore a 70mila euro». Quindi, ad esempio, anche la ristrutturazione di un appartamento con opere murarie per 50mila euro, cambio serramenti per 20mila e idraulica per 10mila euro. Anche se l'indicazione in fatture e affi-

damenti del contratto nazionale riguarderà soltanto le imprese edili.

C'è, in sostanza, un doppio binario: chi effettua lavori edili deve applicare uno dei contratti dell'edilizia (e indicarlo). Mentre chi effettua lavori non edili, anche nell'ambito dello stesso cantiere, non ha questo obbligo. Se, ad esempio, per la realizzazione di un impianto l'impresa affidataria principale applica il contratto metalmeccanico non deve indicare nulla, ma nel caso in cui si rivolga a un subappaltatore per delle opere murarie, solo per questa parte di lavori scatterà l'obbligo di indicazione del contratto edile.

Ci sono, però, anche casi di lavorazioni "al confine". In una Faq del 3 maggio la Cnce (Commissione nazionale casse edili) ha spiegato che il montaggio dei serramenti, se effettuato dall'impresa edile affidataria che svolge anche altre opere di ristrutturazione, rientra a pieno titolo nell'ambito dei lavori edili.

Tre contratti nazionali

Ma quali sono questi contratti colletti-



Obbligati. Il riferimento va inserito dalle imprese edili anche per lavorazioni diverse

vi nazionali e territoriali del settore edile «stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»? Nel caso dell'edilizia le imprese iscritte in cassa edile applicano tre contratti: quello firmato da Ance, Alleanza delle cooperative (Lega Coop, Confcooperative, Agci) e sindacati di settore (Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil); quello firmato dalle associazioni artigiane (Anaepa Confartigianato, Cna costruzioni, Casartigiani, Claat) e dai sindacati di settore; quello della piccola e media industria firmato da Confapi Aniem e sindacati di settore.

In caso di dubbi, dal momento che a rischiare sono loro in prima persona,

i committenti possono anche fare una verifica, più sostanziale, sull'iscrizione dell'impresa in cassa edile. Nella pratica, bisogna controllare il Durc, che attesta la regolarità contributiva ed è rilasciato proprio dalla cassa edile, oppure si può fare un controllo sul codice di iscrizione dell'impresa, contattando la cassa edile provinciale.

Per quali bonus

L'indicazione del contratto di lavoro è indispensabile per ottenere alcuni bonus fiscali, ma non per tutti.

Per il superbonus, il bonus facciate e il bonus del 75% per l'abbattimento delle barriere architettoniche è necessaria sia in caso di cessione o sconto in

fattura, sia in caso di utilizzo in dichiarazione dei redditi.

Per gli altri bonus edili ordinari cedibili, invece, serve solo in caso di cessione o sconto. Perciò, ad esempio, chi spende 80mila per la ristrutturazione di un appartamento, ma detrae il 50% in dieci rate da 4mila euro, non ha bisogno dell'indicazione.

La norma cita anche il bonus giardini e il bonus mobili, per i quali però la citazione del contratto servirà solo in casi limite: quando riguardano lavori edili (ad esempio il vialetto del giardino) e sono eseguiti da imprese edili nell'ambito di opere di importo totale oltre i 70mila euro.

Artigiani e professionisti

L'obbligo di citazione del contratto di lavoro non può riguardare chi non ha dipendenti. Pensiamo all'artigiano o all'imprenditore individuale. Lo stesso vale per le società senza lavoratori subordinati, come ad esempio una Snc con due soci prestatori d'opera.

Niente indicazione anche per le parcelle professionali (pratiche edilizie, Ape, visto di conformità e così via), che sono in oltre escluse dal computo dei 70mila euro, non essendo «opere».

Accounti e varianti in corso

La data chiave è quella di avvio dei lavori (si ritiene che, al solito, valga la data indicata nella pratica edilizia).

Un caso delicato è quello di chi inizia i lavori convinto di stare sotto 70mila euro e poi li supera, a causa di una variante o semplicemente per un rincaro o un cambio di materiale.

Si potrà senz'altro integrare l'atto di affidamento. Mentre andrà chiarito cosa fare con le fatture già emesse e saldate. Un consiglio prudenziale che alcune sigle di categoria stanno dando ai propri associati è di inserire sempre il richiamo del contratto ogni volta che ci si avvicina ai 70mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA